



Ordinanza n. 54 del 16/07/2010

Preliminare n. 10 / 2010

Ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico-sanitari per provvedimenti per cura del verde privato in Via Sondrio 10 in Gessate.

IL SINDACO

- Preso atto della nota ASL Milano 2- Dipartimento di Prevenzione Medico di Melzo del 24/06/2010 prot. 38926, a noi pervenuta in data 02/07/2010 prot. 9352 relativa al sopralluogo effettuato in via Sondrio 10, a seguito di segnalazione, dove è stato rilevato lo stato di abbandono dell'area destinata a giardino dell'appartamento sottostante all'abitazione del Sig. Vallicelli Massimo,
- considerato che, sempre come indicato dalla nota ASL, tale abbandono è causa di proliferare di insetti e roditori potenzialmente pericolosi per il vicinato, creando inoltre problemi gravi sullo stato di salute ai componenti della fam. Vallicelli per dichiarate allergie riferibili ad insetti e/o vegetazione;
- considerato che non è risultato certo il titolo di proprietà dell'immobile;
- ritenuto opportuno emettere idoneo provvedimento atto a risolvere le problematiche igienico sanitarie evidenziate e per evitare che queste permangano causando ulteriori e maggiori problemi,

Visto:

- Il Regolamento Locale di igiene
- Il Regolamento Edilizio Comunale
- Visto l'art. 32 delle Legge 833 del 23/12/1978
- Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

- ◆ Alla **G.P. Costruzioni srl** con sede in Zanica –BG- in via Roma 17
 - ◆ Al Sig. **Fossati Roberto** residente a Gessate in via Merano 11/2
 - ◆ Al Sig. **Bassani Marco**, in qualità di Amministratore dell'immobile, c/o Sif Italia via Lovanio 6 Milano
1. il taglio dell'erba e la pulizia del giardino dell'appartamento sito in via Sondrio 10 **entro e non oltre 7 (sette) giorni a far tempo dalla data di notifica della presente ordinanza.**
 2. l'invio della documentazione attestante l'esecuzione dei lavori.



AVVERTE CHE

- A. il Servizio di Polizia Locale interverrà per la verifica dell'ottemperanza alla presente ordinanza, a seguito di specifica richiesta in tal senso da parte dell'Ufficio Tutela Ambientale;
- B. resta ferma la totale responsabilità a carico della proprietà e/o del conduttore per danni a persone o ad animali che dovessero verificarsi a causa della mancata ottemperanza alla presente ordinanza.

Copia del presente atto sarà :

* notificato

- ◆ Alla **G.P. Costruzioni srl** con sede in Zanica –BG- in via Roma 17
- ◆ Al Sig. **Fossati Roberto** residente a Gessate in via Merano 11/2
- ◆ Al Sig. **Bassani Marco**, in qualità di Amministratore dell'immobile, c/o Sif Italia via Lovanio 6- Milano

* trasmesso per gli eventuali adempimenti di competenza, a:

- Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 2 – Via Mantova n. 10 - Melzo.
- Comando di Polizia Locale .

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio Tutela Ambientale. Responsabile: Arc. Benfatto Francesco

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano entro 60 giorni dalla data di notifica; oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

In attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di emanazione della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

IL SINDACO

Mario Leoni